



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti

AVVISO PUBBLICO “SICILIA PULITA”

Contributo straordinario per la bonifica e la pulizia straordinaria delle strade extraurbane
(art. 44, comma 1, L.R. n. 1 del 05/01/2026 – D.D.G. n. 381 del 05/03/2026)

Linea guida per l'attività di caratterizzazione merceologica e/o chimico-fisica dei rifiuti abbandonati per l'acquisizione del contributo straordinario per la bonifica e pulizia delle strade extraurbane di cui alla misura “Sicilia Pulita”

Preliminarmente va ricordato che, fatti salvi i vincoli di natura sanitaria (vedasi rimozione di rifiuti pericolosi e/o contenuti amianto), nel rispetto dell'articolo 183, comma 1, lettera b-ter, punto 4 del D. Lgs. n. 152/2006 tutti i “rifiuti solidi” “...di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua” sono classificati come “rifiuti urbani”. Pertanto rifiuti urbani tutti **movimentabili/trasportabili dal soggetto giuridico** (e/o altro soggetto all'uopo abitato tramite iscrizione alla specifica categoria dell'Albo Gestori Ambientali) a cui è demandata la **fase di raccolta, trasporto e conferimento** presso impianti abilitati alle fasi finali di loro “recupero” e/o “smaltimento”.

A conferma di ciò va anche ricordato il dettato della **Delibera del Consiglio SNPA n. 105/2021, approvata con decreto Direttoriale del MATTM n. 47 del 9.08.2021** che al paragrafo 3.5.7 “Rifiuti abbandonati su aree pubbliche”, indica quanto di seguito esposto.

- *Ai sensi della normativa vigente (articolo 183, comma 1, lettera b-ter, punto 4 d.lgs. n. 152/2006) “i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua”. **La loro rimozione rappresenta attività di tutela della salute pubblica. Una possibile procedura di rimozione e classificazione dei rifiuti, che può essere applicata dal Comune direttamente o attraverso soggetti delegati, può prevedere, tra le altre cose, l'attuazione delle operazioni di seguito elencate.***
 - ✓ **Identificare il sito** ove sono presenti rifiuti abbandonati (meglio se con coordinate GPS, corredate di report fotografico) e descriverne l'uso o lo stato tramite l'utilizzo di una scheda descrittiva.
 - ✓ **Determinare** (o, quanto meno, stimare) **il volume dei rifiuti abbandonati** e della superficie dell'area di sedime interessata. Ove possibile, distinguere i singoli cumuli in funzione della dimensione e della natura dei materiali.
 - ✓ **Nel caso in cui sul sito si sospetti la presenza di rifiuti di provenienza industriale potenzialmente contenenti rifiuti pericolosi** (ad esempio, fusti, bidoni, big-bag, ecc.), procedere alla messa in sicurezza e richiedere l'intervento degli Enti preposti (VV.FF., ARPA, ASL, ecc.) al fine di definire le modalità per la successiva gestione. **Ad esempio, nel caso di presenza di materiali contenenti amianto si procede alla messa in sicurezza, adottando sistemi di copertura idonei a evitare la dispersione, e all'interdizione dell'area.** La ditta incaricata dovrà predisporre apposito piano di

lavoro che sarà trasmesso alla competente ASL. Le operazioni di messa in sicurezza dei materiali contenenti amianto dovranno essere effettuate nel rispetto di quanto dettato dal d.lgs. n. 81/2008.

- ✓ **Qualora i rifiuti non siano qualificabili a vista perché eterogenei sono rimossi e trasportati presso un impianto di gestione di rifiuti autorizzato, dove, considerata la natura e la provenienza di questi rifiuti, gli stessi saranno sottoposti alle opportune verifiche e procedure di gestione per il successivo avvio ad operazioni di recupero/smaltimento. Ai soli fini della rimozione e del successivo trasporto, a tali rifiuti può essere attribuito il codice **EER 20 03 01** (rifiuti urbani non differenziati).**
- ✓ **Qualora nell'area si rinvenivano rifiuti combustibili, in considerazione del fatto che l'elenco EER non prevede siffatta tipologia, ai soli fini della rimozione e del successivo trasporto, a tali rifiuti rinvenuti sul suolo pubblico può essere attribuito il codice **EER 20 03 99** (Rifiuti urbani non specificati altrimenti) specificando sul formulario di identificazione dei rifiuti che trattasi di rifiuti combustibili. È opportuno in questi casi effettuare una valutazione particolarmente accurata della tipologia dei rifiuti circostanti, per provare a comprenderne l'origine e la natura.**

Quindi, in estrema sintesi si configurano le tipologie di gestione dei rifiuti oggetto di abbandono di seguito elencate:

- A. Rifiuti che risultano merceologicamente classificabili già sul sito in cui sono rinvenuti non necessitanti di attività analitica in quanto “non pericolosi” e/o “pericolosi” assoluti per i quale nell'elenco dei Codici ERR non è indicata la “voce specchio” (vedasi ingombranti, legno, metalli, vetro, carta/cartone, pneumatici, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, batterie, tubi al neon, ecc.).**
 - **Assegnazione dello specifico codice EER tramite valutazione merceologica direttamente nel sito di abbandono.**
 - **Trasporto, con modalità differenziate per singolo codice EER, verso le aree di “messa in riserva” attivate presso i CCR del soggetto gestore del servizio e/o altro soggetto all'uopo abilitato.**
- B. Rifiuti la cui classificazione, in presenza nell'elenco dei Codici EER di voce specchio, necessita di una attività chimico-fisica (vedasi quelli di costruzione e demolizione, manufatti in matrice cementizia che possono contenere amianto, imballi contenenti sostanze potenzialmente pericolose, conglomerati bituminosi, ecc.).**
 - **Assegnazione, ai soli fini del trasporto, del **Codice EER 20 03 01** (rifiuti urbani non differenziati) al fine di poterli spostare in apposita area del CCR e/o altra all'uopo abilitata dove poter effettuare, sul complessivo volume, le fasi chimico-fisiche di prelievo, successive analisi di laboratorio e finale certificazione per l'assegnazione dell'appropriato Codice EER atto a definire le fasi di loro finale avvio ad impianti di “recupero” e/o “smaltimento” (vedasi rifiuti di costruzione e demolizione). In siffatto contesto verrà operata, anche a fronte di più aree di abbandono lungo le strade extraurbane, un'unica attività di classificazione chimico-fisica.**
- C. Rifiuti Combustibili la cui classificazione necessita di una attività chimico-fisica**
 - **Assegnazione, ai soli fini del trasporto, del **Codice EER 20 03 99** (Rifiuti urbani non specificati altrimenti) al fine di poterli spostare in apposita area del CCR e/o altra all'uopo abilitata dove poter effettuare, sul complessivo volume, le fasi chimico-fisiche di prelievo, successive analisi di laboratorio e finale certificazione per l'assegnazione dell'appropriato Codice EER atto a definire le fasi di loro finale avvio ad impianti di “recupero” e/o “smaltimento”. In siffatto contesto verrà operata, anche a fronte di più aree di abbandono lungo le strade extraurbane, un'unica attività di classificazione chimico-fisica.**

In alternativa ai percorsi di classificazione indicate alle lettere B e C,

- stante che le modalità di accesso alle agevolazioni “*Sicilia Pulita*” si contempla l’assegnazione preventiva dei Codici EER prima della loro movimentazione, anche mutuando per mera analogia anche il dettato dell’*art. 230 del D. Lgs. 152/06*,

potrà essere possibile, per singola tipologia merceologica di rifiuti avente la *voce specchio*, effettuare,

- ✓ per il tramite di laboratorio di analisi chimiche avente le singole prove accreditate da “*Accredia*” ai sensi della *ISO 17025* compresa quella di “*campionamento rifiuti*” nel rispetto della *Norma UNI 10802/2023 (Campionamento manuale, preparazione del campione ed analisi degli eluati)*,

l’acquisizione di più “*incrementi*” dal singolo cumulo oggetto di abbandono per poi effettuare una sola attività analitica sul *campione medio composito* all’uopo ottenuto attraverso fasi di prelievo del tipo,

- “*discrezionale a giudizio esperto*” nel rispetto del *punto 4.2.10.2* applicabile a lotti di rifiuti caratterizzati da una distribuzione disomogenea di singoli costituenti (*vedasi rifiuti misti di costruzione e demolizione*),
- “*statistico probabilistico*” nel rispetto del *punto 4.2.10.1* applicabile a lotti di rifiuti caratterizzati da una distribuzione omogenea di singoli costituenti.